

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1950

(41<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

del Vice Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

«Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione» (N. 1247-Urgenza):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 469, 472	473
PEZZINI, <i>relatore</i> . . . . .	470 e <i>passim</i>	
GRAVA . . . . .	470	471
JANNUZZI . . . . .	470 e <i>passim</i>	
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	470 e <i>passim</i>	
PALUMBO Giuseppina . . . . .		470
PISCITELLI . . . . .		473
COSATTINI . . . . .		473
SACCO . . . . .	473	475 476
BARBARESCHI . . . . .	473.	475
VIGIANI . . . . .		474

(Discussione e approvazione)

«Proroga al 31 dicembre 1951, del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri»

(N. 1400) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 477
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	477

«Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere» (N. 1413) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i> . . . . .	478
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	478

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . .	476
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Armato, Angelini Cesare, Parbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bittossi, Bosco Lucarelli, Cosattini, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane.

Interviene anche il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubiracci.

ANGELINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

«Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione» (N. 1247-Urgenza).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, sono stati approvati gli articoli 2, 3, 4, 6. Restano in sospenso gli altri perchè sono stati

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

41' RIUNIONE (7 dicembre 1950)

presentati vari emendamenti relativi alla percentuale. La 5<sup>a</sup> Commissione dà parere favorevole all'aumento della percentuale dal 10 al 12 per cento. Se fosse superiore al 12, richiamerebbe gli atti per esaminare a fondo l'onere che ne deriverebbe allo Stato.

Sarebbe bene affrontare la questione.

PEZZINI, *relatore*. Gli onorevoli Palumbo e Jannuzzi avevano proposto rispettivamente 12 e 3, e 12 e 6. Il senatore Grava 14 e 6.

GRAVA. Ho già dichiarato che avevo proposto il 14 per cento per affrettare il più possibile il momento della equiparazione di questi impiegati agli impiegati di ruolo. Non insisto però sul mio emendamento e mi associo a quello della onorevole Palumbo. Cadendo così il 14 per cento, cade anche il 6 per cento. Faccio però voti che la percentuale sia aumentata appena sarà possibile.

JANNUZZI. Io avevo proposto il 12 per cento come contributo statale e il 6 per cento come contributo dei dipendenti. Insisto nel mio emendamento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura della prima parte dell'articolo 1 emendato:

#### Art. 1.

Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella « C » annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:

a) mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni:

1° un contributo mensile a carico dello Stato, pari al 12 per cento dello stipendio, aumentato a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura della seconda parte dell'articolo:

« 2° un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipen-

dio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

b) mediante la concessione di una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero ».

Il senatore Jannuzzi propone di sostituire al punto secondo della lettera a) la parola « cinque » con la parole « sei ». La senatrice Palumbo propone « tre ».

PALUMBO. Poichè un certo aumento del fondo di previdenza si ottiene con l'aumento al dodici del contributo dello Stato, si può ridurre in proporzione il contributo dei lavoratori che hanno uno stipendio già tanto esiguo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di vedere se l'aumento al dodici per cento debba implicare l'aumento della somma accantonata per il fondo.

JANNUZZI. Tenuto conto del fatto che per tutti i dipendenti dello Stato la percentuale è del sei propongo di portarlo al sei anche per i dipendenti degli uffici del lavoro.

Faccio osservare inoltre alla onorevole Palumbo che il fondo è costituito a vantaggio degli stessi dipendenti e che si tratta quindi di incitarli al risparmio.

PALUMBO. Gli stipendi di questi impiegati sono minimi e non hanno le prerogative degli stipendi degli impiegati di ruolo, non ci possiamo quindi riferire a quelle percentuali. D'altra parte la misura del tre per cento corrisponde al desiderio delle associazioni e, come ripeto, non si possono esigere risparmi su paghe già troppo esigue. Dichiaro comunque di ritirare il mio emendamento.

JANNUZZI. Dichiaro di ritirare anche io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte del testo dell'articolo 1 nella sua originaria formulazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con gli emendamenti apportati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate per tutta la durata del rapporto d'impiego.

Esse non sono cedibili nè sequestrabili, salvo il caso di risarcimento di danno o di debiti di qualsiasi natura verso l'Amministrazione dello Stato ed il Fondo.

Sono altresì vincolate, per tutta la durata del rapporto d'impiego, le polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente articolo 4 per la cui liquidazione è peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

JANNUZZI. Piuttosto che un generico riferimento al trattamento del personale statale di ruolo, come io stesso avevo proposto, proporrei ora di stabilire l'assoluta insequestrabilità e incedibilità delle somme dovute per contributi obbligatori, richiamando cioè l'articolo 28, secondo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma c'è il testo unico 5 giugno 1941, n. 864, modificato nel febbraio 1946. Riferiamoci a quello.

GRAVA. Sarei del parere di sopprimere il primo comma, che è, a mio avviso, inutile in quanto dal contesto della legge risulta che le somme sono vincolate (articolo 6 e 10 e parte dell'ultimo comma dell'articolo 1). Se tuttavia per maggiore chiarezza si vuole lasciare anche questo comma non ho alcuna difficoltà ad approvarlo. Quel che più conta però è che sia soppresso il secondo comma perchè la relativa materia è già regolata dalla legge citata dal Sottosegretario.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge del 1941 modificata nel 1946 riguarda le pensioni e le indennità corrisposte ai dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Quando la indennità si paga al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, allora secondo questa

legge ha inizio il trattamento di quiescenza; questo significa che finchè il rapporto di lavoro non è cessato e quindi il lavoratore non ha diritto al trattamento di quiescenza, il sequestro delle somme che gli spettano non può aver luogo. L'articolo 5 mira a stabilire appunto che fino al momento della cessazione del rapporto queste somme restano vincolate ed è quindi perfettamente in linea con la legge del 1941. Cessato il rapporto di lavoro e entrato in funzione il trattamento di quiescenza può avvenire il sequestro, il pignoramento nei limiti di cui alla legge n. 864 del 1941.

Lo stipendio e l'indennità infatti dopo la cessazione del rapporto sono un credito del dipendente mentre invece fino a che c'è soltanto una aspettativa la cessione e il pignoramento non possono avvenire.

JANNUZZI. Il concetto che vogliamo affermare è questo: durante il periodo in cui dura il rapporto d'impiego queste somme sono indisponibili, incedibili e insequestrabili. Dal momento in cui diventano disponibili per il dipendente si ricade sotto la normale disciplina.

Proporrei quindi che all'articolo 5 il primo e il secondo comma fossero modificati e che dopo la parola «vincolate» si aggiungesse «e indisponibili e non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, per tutta la durata del rapporto d'impiego».

Quando poi esamineremo l'articolo 10 allora diremo che all'atto della scissione del rapporto va attuata la legge del 1941.

PEZZINI, *relatore*. Accetto l'emendamento Jannuzzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Jannuzzi, sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In armonia con la modifica approvata, proporrei di sostituire nel terzo comma, ora divenuto secondo comma, le parole «Sono altresì vincolate, per tutta la durata del rapporto d'impiego, le polizze relative...» con le altre «La norma contenuta nel comma precedente si applica, per tut-

ta: la durata del rapporto d'impiego, anche alle polizze relative...».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il Fondo di previdenza può essere investito nei modi seguenti:

- 1° in depositi bancari vincolati;
- 2° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 3° in cartelle di credito fondiario;
- 4° in mutui ipotecari, fino alla concorrenza di un quarto della totale disponibilità del Fondo;

5° in prestiti agli iscritti al Fondo, da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo dei rispettivi conti individuali ed in ogni caso in misura non superiore ad una annualità di retribuzione, da rimborsarsi, mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di anni tre ed in ogni caso mediante trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione dei conti individuali e della eventuale indennità per cessazione del rapporto d'impiego;

6° in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado, a cooperative costituite per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari, per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla cooperativa, entro i limiti delle somme accantonate nei conti individuali degli interessati, decurtate degli eventuali prestiti concessi agli stessi ai sensi del precedente numero 5.

Per i prestiti e per i mutui, di cui ai precedenti numero 5 e 6, il tasso dell'interesse non può essere superiore a quello legale.

JANNUZZI. Nell'ultima riunione, come ricorderete, io feci la questione delle ipoteche di primo e di secondo grado. Ma ora, dopo aver riflettuto di più sul problema, propongo di fondere i due numeri 4 e 6, in quanto le ipotesi che vi sono previste non hanno ragione di restare distinte.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Due sono le ipotesi: una, prevista al numero 4, è quella di mutui ipotecari fatti a scopo di investimento, che non devono superare il quarto del totale delle somme. Poi vi è quella del numero 6 che prevede un secondo tipo di mutuo ipotecario, che congiunge alla finalità dell'investimento anche quella di andare incontro alle necessità dei dipendenti; per questi mutui il tasso non può essere superiore a quello legale. Si potrebbe quindi, al massimo, porre il numero 6 al posto del numero 5, ma non unificare i due numeri.

JANNUZZI. Dire mutui con iscrizione ipotecaria di primo grado non vuol dire nulla perchè l'iscrizione di primo grado può essere amplissima; se mai dobbiamo stabilire, con frase generica, che i mutui debbono trovare capienza nel valore dell'immobile.

PRESIDENTE. Ci sarà pure un Consiglio di amministrazione che prima di concedere i mutui si garantirà!

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'ipotesi prevista al numero 4 si tratta di una pura operazione finanziaria, quindi ci si può senz'altro rimettere alla prudenza del Consiglio di amministrazione. Al numero 6 invece è prevista la possibilità di mutui agli stessi dipendenti degli Uffici del lavoro e qui è necessario porre un limite alla prudenza del consiglio di amministrazione che potrebbe essere portato ad una maggiore larghezza. Questo requisito, del resto, della prima iscrizione lo troviamo in tutte le disposizioni di legge di questo tipo; così ad esempio per il credito fondiario, così anche nella legge Aldisio. L'esperienza pratica insegna infatti, che l'iscrizione ipotecaria di primo grado, se può comprendere solo una parte limitata del capitale, assorbe però completamente gli accessori, cosicchè una iscrizione di secondo grado che teoricamente dà una garanzia di capienza in realtà può restare scoperta.

JANNUZZI. Se l'iscrizione ipotecaria di primo grado non fosse fatta a favore dello Stato per il contributo statale e fosse un'iscrizione di primo grado minima rispetto al valore dell'immobile?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si può postergarla.

JANNUZZI. Ma alcune iscrizioni non possono essere altro che prime iscrizioni e poi i creditori forse non accetterebbero. Anche in questo caso il principio dell'iscrizione di primo grado non significa nulla.

PISCITELLI. Il numero 6 si presta all'interpretazione che questi mutui possano essere fatti al di fuori del quarto. Restiamo intesi che si può superare il quarto.

COSATTINI. Non sono stato presente all'ultima riunione. Desidero però fare una osservazione: con il disegno di legge si tende a costituire un ente che avrebbe facoltà di disporre di somme accantonate. Vi sono cioè, dei fondi accantonati per la creazione di una Cassa speciale con amministrazione speciale e con facoltà così speciali quali quelle disposte dall'articolo 6. Non sarebbe invece possibile adottare lo stesso criterio che si applica per gli altri impiegati?

È vero che questi impiegati hanno un organico a parte, ma anche in altre Amministrazioni dello Stato vi sono delle situazioni particolari, nonostante le quali vige il regime previdenziale normale.

PRESIDENTE. La Commissione ha ormai approvato molti articoli del disegno di legge, il che significa che è d'accordo sulla sostanza del disegno di legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Tutti i fondi di previdenza — ve ne sono molti — sono autonomi e ognuno è amministrato con la partecipazione degli interessati. In questo caso non vi sarebbe ragione di far amministrare il fondo per i dipendenti degli uffici del lavoro da un Consiglio di amministrazione nel quale non figurassero gli interessati.

D'altra parte non si preoccupi l'onorevole Cosattini, per le eventuali spese di amministrazione, perchè non vi è bisogno per la costituzione del fondo di nuovo personale.

PRESIDENTE. Il senatore Sacco ha proposto di portare il termine per il rimborso dei prestiti, di cui al numero 5 dell'articolo 7, da tre a cinque anni.

SACCO. Ritengo eccessiva la cessione di un terzo dello stipendio quale è ammessa dal numero 5 dell'articolo 7. In tal modo, infatti, l'impiegato può rendersi insolubile verso i terzi aventi diritto agli alimenti o a privilegio sullo stipendio.

Sarebbe opportuno, quindi, attenersi alla regola generale del quinto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si è fissato il termine di tre anni in relazione al fatto che il contratto per i dipendenti è quinquennale; si è quindi prevista l'ipotesi che normalmente il rimborso del prestito si esaurisca durante il contratto, mentre, con il termine di cinque anni, è sicuro, salvo che il prestito sia fatto il primo giorno, che si intaccherà il fondo di previdenza.

Tuttavia, per le ragioni esposte dal presentatore dell'emendamento, senatore Sacco, sono favorevole all'emendamento.

JANNUZZI. Nel numero 6 propongo di aggiungere, dopo le parole: « cooperative costituite », le altre: « fra dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ».

BARBARESCHI. Sono contrario all'emendamento Jannuzzi; vi sono infatti cooperative aperte a tutti i cittadini, di cui può far parte anche un dipendente degli Uffici del lavoro; perchè allora il mutuo dovrebbe essere concesso solo alla cooperativa costituita fra dipendenti degli Uffici di lavoro e non anche alla cooperativa di cui fa parte un dipendente degli Uffici del lavoro? Vi sono zone, d'altra parte, dove sarà impossibile costituire una cooperativa fra soli dipendenti degli Uffici del lavoro.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È giusto, ma bisogna tener conto che la somma da mutuare si mutua non al singolo, ma alla cooperativa, e che, d'altra parte, il suo importo non può essere superiore a quanto è stato accantonato per ciascun dipendente; a cooperative, quindi, costituite prevalentemente da non dipendenti dagli Uffici del lavoro, non potrebbero essere concessi che mutui assolutamente irrilevanti. Perchè la somma sia congrua occorre che tutti i soci della cooperativa siano dipendenti dagli Uffici del lavoro proprio perchè l'entità del mutuo non può superare l'ammontare delle somme accantonate.

SACCO. Supponiamo che concorrano le due premesse, ossia che la cooperativa sia costituita fra impiegati e che si prefigga di costruire case ad uso degli iscritti. Mi domando allora se un impiegato che cessi di essere tale dovrà abbandonare la casa e se, nel caso egli

nuova, gli eredi potranno o meno continuare ad abitarla.

JANNUZZI. Questa osservazione può essere superata considerando che quando la legge dice: « per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla Cooperativa ». Si riferisce alla finalità con cui la cooperativa è stata costituita; gli eventuali trapassi di proprietà che possono seguire sono regolati da altre norme. Ritengo quindi che dicendo: « cooperative costituite fra dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari per esclusivo uso di abitazione degli iscritti » non vi sia alcuna possibilità di dubbio. In altri termini è la finalità della cooperativa che ci deve preoccupare. Che poi i soci abbiano la facoltà di alienare, è un altro problema, ma la finalità deve essere quella di destinare la casa ad abitazione dei soci e non di terzi.

VIGIANI. La legge Aldisio è molto chiara. per i primi dieci anni stabilisce la incredibilità assoluta. Ora, quando l'appartamento sia riscattato dal dipendente, evidentemente potrà anche essere affittato o venduto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi. Quello che conta infatti è determinare per legge la finalità che la cooperativa deve avere per ottenere il mutuo.

JANNUZZI. Il senatore Barbareschi deve tener conto che questo è un mutuo fatto a condizioni di favore e si tratta di somme che sono destinate quanto più è possibile agli stessi dipendenti degli uffici del lavoro; è quindi necessario, per evitare ogni frode, che della cooperativa facciano parte soltanto i dipendenti degli uffici del lavoro.

PEZZINI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento Jannuzzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Sacco tendente a sostituire nel numero 5 alle parole « anni tre » le altre « cinque anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento Jannuzzi tendente ad aggiungere al numero 6 dopo la pa-

rola « costituite » le altre « fra dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 7 nel suo complesso con le modifiche apportate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente articolo 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il Fondo è amministrato da una Commissione costituita come appresso:

a) di un funzionario di grado non inferiore al VI del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Presidente;

b) di due funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe;

c) di due funzionari dei precitati Uffici con qualifica non inferiore a quella di direttore di terza classe o segretario capo.

La Commissione è nominata con provvedimento del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

La Commissione dura in carica tre anni e può essere confermata; essa provvede alla gestione del Fondo ed è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, a suo parere insindacabile, lo scioglimento della Commissione amministratrice e nominare un Commissario per la gestione straordinaria del Fondo. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del Commissario e la durata dell'incarico.

BARBARESCHI. Dice l'articolo 9 che la Commissione è nominata con provvedimento del Ministro. I quattro funzionari da chi sono scelti?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dal Ministro; non si tratta infatti di tutelare degli interessi sindacali; si tratta solo di capacità amministrativa.

BARBARESCHI. Propongo che i quattro funzionari siano segnalati dai loro colleghi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Assicuro al senatore Barbareschi che non occorre questa precisazione, perchè il Ministro del lavoro terrà conto delle segnalazioni che gli perverranno dalle organizzazioni sindacali per la composizione del Consiglio di amministrazione.

BARBARESCHI. Si potrebbe almeno stabilire che oltre i cinque membri scelti dal Ministro ve ne fossero due scelti dalle organizzazioni sindacali.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ci troviamo di fronte soltanto ad organizzazioni in fatto. Oggi vi sono due sindacati, domani ve ne potrebbero essere cinque. Come si fa a stabilire chi deve essere scelto? Prego il senatore Barbareschi di prendere atto dell'assicurazione che gli ho dato che il Ministro cioè terrà conto delle segnalazioni delle organizzazioni sindacali.

BARBARESCHI. Non dubito delle assicurazioni date dal Sottosegretario, ma la sua obiezione è stata già altre volte superata. Il giorno che si fosse raggiunta l'organizzazione unica, essa sola designerà i due rappresentanti; se ve ne saranno più di una, saranno le due più rappresentative a fornirli.

SACCO. È detto nell'articolo 9: il Fondo è amministrato da una Commissione. La Commissione provvede alla gestione del Fondo ed è convocata dal Presidente. Ma chi è che ha la legale rappresentanza di questo fondo? Chi è nei contratti bilaterali che può impegnare questa Amministrazione? Chi può firmare gli atti ipotecari?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si può aggiungere un comma in cui si precisi che la legale rappresentanza spetta al Presidente.

BARBARESCHI. Propongo di aggiungere dopo la lettera c) una lettera d) del seguente tenore: « di due funzionari designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario all'emendamento. Non si tratta infatti di un organo in cui vi possono essere interessi di carattere sindacale, ma di un organo che ha una pura funzione amministrativa e che deve essere costituito da persone che abbiano capacità amministrative.

SACCO. Debbo fare un'osservazione di carattere generale. Noi arriviamo all'articolo 9 senza aver nominato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'articolo 9 il legislatore propone che la Commissione venga nominata dal Ministro del lavoro al quale non viene dato solo questo potere, ma anche quello di sciogliere la Commissione stessa. In questo caso, il Ministro del lavoro provvede alla nomina di un Commissario al quale delega dei poteri. Ma delegare significa conferire ad altri i poteri che si posseggono, mentre invece fino all'articolo 9 questo potere non viene attribuito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Evidentemente c'è una lacuna. Bisogna dire fin da principio che questo fondo è costituito presso il Ministero del lavoro.

PEZZINI, *relatore*. Non mi pare necessario dirlo esplicitamente; si tratta infatti del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che sono organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con l'articolo 9 si precisa che il Ministero del lavoro è inserito nella disciplina di questo fondo attraverso il potere che gli viene conferito di nominare la Commissione amministratrice. Il decreto del Ministro non delega dei poteri al Commissario ma stabilisce i poteri del Commissario e la durata dell'incarico.

SACCO. Credo ad ogni modo necessario precisare che il fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro.

PEZZINI, *relatore*. Propongo che il primo comma dell'articolo sia così modificato: « Il Fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è am-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

41<sup>a</sup> RIUNIONE (7 dicembre 1950)

ministrato da una Commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e costituita: ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione le lettere a), b) e c). Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Do lettura della lettera d) proposta dal senatore Barbareschi: « d) di due funzionari designati dalle associazioni sindacali più rappresentative costituite fra i dipendenti degli uffici del lavoro ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il secondo comma del testo governativo non ha più ragione di essere in quanto è assorbito dal primo comma già approvato.

Pongo in votazione il terzo comma che è ora divenuto il secondo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SACCO. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo a tutti gli effetti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pregherei la Commissione di voler inserire nella legge o con un apposito articolo o con un emendamento all'articolo 9 una disposizione che dia facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di esercitare la vigilanza sulla gestione del fondo.

PEZZINI, *relatore*. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo da inserire prima dell'ultimo comma: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'amministrazione e gestione del Fondo ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SACCO. Mi sembra che nell'ultimo comma dell'articolo l'espressione « a suo parere insindacabile » sia inopportuna in quanto fa pensare ad un contratto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Qui si vuole affermare che lo scioglimento rientra nell'esercizio di un potere discrezionale del Ministro.

SACCO. Propongo di sostituire alle parole « a suo parere insindacabile » le altre « a suo giudizio insindacabile » che attenuano un po' la forza dell'espressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 9 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso con le modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI. Poichè la discussione dell'articolo 10 richiederà un tempo considerevole propongo di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che la Camera dei deputati ha approvato due disegni di legge: « Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » e « Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere ».

Nella eventualità che i due disegni di legge siano oggi stesso trasmessi alla Presidenza del Senato e dalla Presidenza deferiti all'esame e all'approvazione della nostra Commissione, proporrei di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 19 di oggi per adottare le deliberazioni del caso.

Se nessuno fa osservazioni così rimane stabilito.

(La riunione, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 19).

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

41ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, in data odierna, ha deferito all'esame e all'approvazione della nostra Commissione, i disegni di legge: « Proroga al 31 dicembre 1951, del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » e « Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere ».

Poichè questi due disegni di legge non sono all'ordine del giorno, occorre, per poter procedere al loro esame, che la Commissione, a norma dell'articolo 53 del Regolamento, si pronunci a maggioranza di due terzi.

Pongo quindi in votazione l'inserimento all'ordine del giorno di questi due disegni di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Repossi, Fassina e Ambrico: « Proroga al 31 dicembre 1951, del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (N. 1400) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione testè avvenuta l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge di iniziativa dei deputati Repossi, Fassina e Ambrico: « Proroga al 31 dicembre 1951, del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860 concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine del 30 giugno 1951, di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 ago-

sto 1950, n. 860, è prorogato al 31 dicembre 1951.

La parola al relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. La legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, all'articolo 36 dice: « La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». La data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è il 3 novembre 1950. La Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, così formulata: « Il termine del 30 giugno 1951, di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, è prorogato al 31 dicembre 1951 ». Questo articolo 26 si riferisce alle lavoratrici a domicilio e alle addette ai servizi familiari, che siano da almeno un anno in servizio, quindi che abbiano diritto al versamento da parte del datore di lavoro dei contributi per dodici mesi. Anche se i contributi non fossero stati versati esse hanno diritto a questa forma assistenziale, cioè ad un assegno di lire dodicimila in caso di maternità o di lire settemila in caso di aborto spontaneo o terapeutico.

Il secondo comma dell'articolo 26 dispone che « per gli eventi che si verificassero entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali ».

Si tratta ora di prorogare al 31 dicembre 1951 il termine del 30 giugno 1951.

Ritengo che ragioni di umanità, di indole morale e sociale inducano ad accettare senz'altro questa semplicissima disposizione che proroga di sei mesi l'efficacia di questa parte dell'articolo 26 della legge 26 agosto 1950.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Sansone e Noce Longo Teresa: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere » (N. 1413) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione avvenuta, a norma dell'articolo 53 del Regolamento, l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge di iniziativa dei deputati Sansone e Noce Longo Teresa: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, numero 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo articolo 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Do la parola al relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. La legge 26 agosto 1950, n. 860, alla quale ho già precedentemente accennato, ha avuto questa sorte: approvata nell'agosto 1950, è stata pubblicata il 3 novembre e avrà efficacia solo dal 3 gennaio 1951.

L'articolo unico del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati dice: « L'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo articolo 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, dispone: « Le lavoratrici di cui all'articolo 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'articolo 5,

nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica nel caso.

a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso ».

Con il disegno di legge in esame si stabilisce l'immediata entrata in vigore di queste disposizioni. Il relatore, quindi, propone senz'altro di approvare questo disegno di legge che dà immediata applicazione ad una disposizione quanto mai provvida.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo senz'altro al parere espresso dall'onorevole relatore, facendo presente che la Camera dei deputati si è trovata di fronte alla necessità di contemperare due esigenze, l'una quella di intervenire prontamente per impedire che nelle more dell'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950 si potessero verificare dei licenziamenti di lavoratrici madri, l'altra di non dare effetto retroattivo alla stessa legge, come sarebbe avvenuto secondo l'originaria proposta di legge di iniziativa dei deputati Sansone e Noce Longo Teresa. Questo contemperamento si è raggiunto stabilendo che l'entrata in vigore dell'articolo 3 avvenga contemporaneamente alla pubblicazione di questa nuova legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 19,20.